

Ordinanza del DFF sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta per l'anno fiscale 2012

(Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)

del 22 settembre 2011

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visti gli articoli 39 capoverso 2 e 215 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990¹ sull'imposta federale diretta (LIFD),

ordina:

Sezione 1: Principi

Art. 1

¹ La presente ordinanza si prefigge di compensare gli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche.

² La compensazione tiene conto dell'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011 dello 0,6 per cento. Per le deduzioni e la tariffa per i genitori, entrate in vigore il 1° gennaio 2011, si prende in considerazione il rincaro dello 0,5 per cento accumulato dal 1° gennaio 2011 fino al 30 giugno 2011.

Sezione 2: Tassazione biennale praenumerando

Art. 2 Tariffe secondo l'articolo 36 LIFD

¹ Le tariffe fiscali secondo l'articolo 36 capoverso 1 LIFD sono modificate come segue:

	Fr.
fino a 13 200 franchi di reddito	0.00
e per 100 franchi di reddito in più	0.77
per 28 700 franchi di reddito	119.35
e per 100 franchi di reddito in più	0.88 in più
per 37 600 franchi di reddito	197.65
e per 100 franchi di reddito in più	2.64 in più

RS 642.119.3

¹ RS 642.11

	Fr.
per 50 100 franchi di reddito	527.65
e per 100 franchi di reddito in più	2.97 in più
per 65 800 franchi di reddito	993.90
e per 100 franchi di reddito in più	5.94 in più
per 70 900 franchi di reddito	1 296.80
e per 100 franchi di reddito in più	6.60 in più
per 94 100 franchi di reddito	2 828.00
e per 100 franchi di reddito in più	8.80 in più
per 122 300 franchi di reddito	5 309.60
e per 100 franchi di reddito in più	11.00 in più
per 159 900 franchi di reddito	9 445.60
e per 100 franchi di reddito in più	13.20 in più
per 685 900 franchi di reddito	78 877.60;
per 686 000 franchi di reddito	78 890.00
e per 100 franchi di reddito in più	11.50 in più

² Le tariffe fiscali secondo l'articolo 36 capoverso 2 LIFD sono modificate come segue:

	Fr.
fino a 25 700 franchi di reddito	0.00
e per 100 franchi di reddito in più	1.00
per 46 200 franchi di reddito	205.00
e per 100 franchi di reddito in più	2.00 in più
per 53 000 franchi di reddito	341.00
e per 100 franchi di reddito in più	3.00 in più
per 68 400 franchi di reddito	803.00
e per 100 franchi di reddito in più	4.00 in più
per 82 000 franchi di reddito	1 347.00
e per 100 franchi di reddito in più	5.00 in più
per 93 900 franchi di reddito	1 942.00
e per 100 franchi di reddito in più	6.00 in più
per 104 200 franchi di reddito	2 560.00
e per 100 franchi di reddito in più	7.00 in più
per 112 800 franchi di reddito	3 162.00
e per 100 franchi di reddito in più	8.00 in più
per 119 600 franchi di reddito	3 706.00
e per 100 franchi di reddito in più	9.00 in più
per 124 700 franchi di reddito	4 165.00
e per 100 franchi di reddito in più	10.00 in più

		Fr.
per	128 200 franchi di reddito	4 515.00
	e per 100 franchi di reddito in più	11.00 in più
per	129 900 franchi di reddito	4 702.00
	e per 100 franchi di reddito in più	12.00 in più
per	131 600 franchi di reddito	4 906.00
	e per 100 franchi di reddito in più	13.00 in più
per	813 400 franchi di reddito	93 540.00
per	813 500 franchi di reddito	93 552.50
	e per 100 franchi di reddito in più	11.50 in più

³ Le tariffe fiscali secondo l'articolo 36 capoverso 2^{bis} LIFD sono modificate come segue:

Il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L'ammontare dell'imposta calcolato in questo modo è ridotto di 227 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

Art. 3 Deduzioni generali

¹ La deduzione secondo l'articolo 33 capoverso 2 primo periodo LIFD è modificata come segue:

Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 7400 e al massimo 12 200 franchi.

² La deduzione secondo l'articolo 33 capoverso 3 LIFD è modificata come segue:

Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 9200 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente.

Art. 4 Deduzioni sociali

Le deduzioni sociali secondo l'articolo 35 capoverso 1 lettere a e b LIFD sono modificate come segue:

- a. per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 5900 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;

- b. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, 5900 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a;

Sezione 3: Tassazione annuale postnumerando

Art. 5 Tariffe secondo l'articolo 214 LIFD

¹ Le tariffe fiscali secondo l'articolo 214 capoverso 1 LIFD sono modificate come segue:

	Fr.
fino a 14 500 franchi di reddito	0.00
e per 100 franchi di reddito in più	0.77
per 31 600 franchi di reddito	131.65
e per 100 franchi di reddito in più	0.88 in più
per 41 400 franchi di reddito	217.90
e per 100 franchi di reddito in più	2.64 in più
per 55 200 franchi di reddito	582.20
e per 10 franchi di reddito in più	2.97 in più
per 72 500 franchi di reddito	1 096.00
e per 100 franchi di reddito in più	5.94 in più
per 78 100 franchi di reddito	1 428.60
e per 100 franchi di reddito in più	6.60 in più
per 103 600 franchi di reddito	3 111.60
e per 100 franchi di reddito in più	8.80 in più
per 134 600 franchi di reddito	5 839.60
e per 100 franchi di reddito in più	11.00 in più
per 176 000 franchi di reddito	10 393.60
e per 100 franchi di reddito in più	13.20 in più
per 755 200 franchi di reddito	86 848.00
e per 100 franchi di reddito in più	11.50 in più

² Le tariffe fiscali secondo l'articolo 214 capoverso 2 LIFD sono modificate come segue:

	Fr.
fino a 28 300 franchi di reddito	0.00
e per 100 franchi di reddito in più	1.00
per 50 900 franchi di reddito	226.00
e per 100 franchi di reddito in più	2.00 in più

	Fr.
per 58 400 franchi di reddito	376.00
e per 100 franchi di reddito in più	3.00 in più
per 75 300 franchi di reddito	883.00
e per 100 franchi di reddito in più	4.00 in più
per 90 300 franchi di reddito	1 483.00
e per 100 franchi di reddito in più	5.00 in più
per 103 400 franchi di reddito	2 138.00
e per 100 franchi di reddito in più	6.00 in più
per 114 700 franchi di reddito	2 816.00
e per 100 franchi di reddito in più	7.00 in più
per 124 200 franchi di reddito	3 481.00
e per 100 franchi di reddito in più	8.00 in più
per 131 700 franchi di reddito	4 081.00
e per 100 franchi di reddito in più	9.00 in più
per 137 300 franchi di reddito	4 585.00
e per 100 franchi di reddito in più	10.00 in più
per 141 200 franchi di reddito	4 975.00
e per 100 franchi di reddito in più	11.00 in più
per 143 100 franchi di reddito	5 184.00
e per 100 franchi di reddito in più	12.00 in più
per 145 000 franchi di reddito	5 412.00
e per 100 franchi di reddito in più	13.00 in più
per 895 800 franchi di reddito	103 016.00
per 895 900 franchi di reddito	103 028.50
e per 100 franchi di reddito in più	11.50 in più

³ Le tariffe fiscali secondo l'articolo 214 capoverso 2^{bis} LIFD sono modificate come segue:

Il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L'ammontare dell'imposta calcolato in questo modo è ridotto di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

Art. 6 Deduzioni generali

¹ La deduzione secondo l'articolo 212 capoverso 2 primo periodo LIFD è modificata come segue:

Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 8100 e al massimo 13 400 franchi.

² La deduzione secondo l'articolo 212 capoverso 2^{bis} LIFD è modificata come segue:

Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 10 100 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente.

³ La deduzione secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera i LIFD è modificata come segue:

- i. fino a concorrenza in un importo di 10 100 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:
 1. iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976² sui diritti politici,
 2. rappresentati in un parlamento cantonale, o
 3. che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.

Art. 7 Deduzioni sociali

Le deduzioni sociali secondo l'articolo 213 capoverso 1 lettere a e b LIFD sono modificate come segue:

- a. per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6500 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;
- b. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, 6500 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a;

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

22 settembre 2011

Dipartimento federale delle finanze:
Eveline Widmer-Schlumpf